

**CITTA' DI ABANO TERME**

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 SEDUTA DEL 30/11/2023Seduta pubblica di I^a convocazione**O G G E T T O REGOLAMENTO COMUNALE DEI PROCESSI PARTECIPATIVI, DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI BENEFICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E DEL TERZO SETTORE**

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di novembre alle ore 19.10, presso il Teatro comunale Polivalente, previa convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

1) BARBIERATO FEDERICO	Sindaco
2) BIANCHIN GIUSEPPE	Consigliere
3) AMATO GIOVANNI	Consigliere
4) MEGGIOLARO KATIA	Consigliere
5) DONOLA FEDERICO	Consigliere
6) CASOTTO MARTA	Consigliere
7) BOLLINO PAOLO	Consigliere
8) RENZO ALBERTO	Consigliere
9) MARAGOTTO FILIPPO	Consigliere
10) PICCOLO ENRICO	Consigliere
11) SEGANTIN LETIZIA	Consigliere
12) CICCARESE LUIGI	Consigliere
13) MARTINATI CHIARA	Consigliere
14) DE MARE GENNARO	Consigliere
15) MAZZUCATO MIRCO	Consigliere
16) FRANCIOSI ANTONIO	Consigliere
17) TONIOLO MICHELE	Consigliere

Presenti	Assenti		Collegamento
	Giust.	Ingiust.	
X			
X			
	X		
X			
X			
X			
X			
	X		
X			
X			
X			
X			
	X		
X			
	X		
X			
	X		

Partecipa alla seduta il Dott. BRINDISI FULVIO, Segretario Generale.

GIUSEPPE BIANCHIN nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presiede l'assemblea con l'aiuto degli Scrutatori Signori: AMATO GIOVANNI, MEGGIOLARO KATIA, DE MARE GENNARO.

Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori: POZZA FRANCESCO, BERTO ERMANNINO, BANO GIAN PIETRO, GALLOCCHIO VIRGINIA, ALLOCCA MICHELA.

Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La seduta odierna è stata convocata in sessione ordinaria di prima convocazione con invito prot. 44128 del 24 novembre 2023.

La trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 11 dell'ordine del giorno ha inizio in presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, essendo uscito il Consigliere Amato.

Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del Consiglio comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali).

Illustra la proposta di delibera l'Assessore Ermanno Berto.

Seguono gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che risultano dal file audio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale intende promuovere interessi di carattere generale attraverso le Associazioni che nel tempo hanno saputo organizzarsi e divenire validi punti di riferimento e promozione sociale nel territorio;

Che l'Amministrazione Comunale intende porre particolare attenzione a tali iniziative riconoscendone il valore sociale, e supportare la crescita di manifestazioni o eventi culturali e sportivi nell'ambito del territorio per animare ed aggregare la comunità;

Rilevato che, nell'ambito della visione più ampia del ruolo dei cittadini e loro Associazioni alla partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente, l'intenzione di questa Amministrazione promuovere il massimo sforzo possibile per garantire, a chi sul territorio si impegna senza scopo di lucro a favorire il benessere della comunità mediante il suo sviluppo sociale, culturale e ricreativo, collaborazioni e patrocinii in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo di tutte le Associazioni aventi i requisiti predetti;

Visto lo schema di regolamento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile strumento di trasparenza dell'azione amministrativa e di efficienza, efficacia ed omogeneità dei procedimenti amministrativi relativi, in particolare alla concessione dei contributi;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo prevede testualmente ; La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visti, inoltre:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il cui articolo 1, comma 16, individua la

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come attività a maggiore rischio di corruzione;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, il cui articolo 27 ; Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, dispone che debba essere pubblicata, tra l'altro, anche la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

Ritenuto pertanto, necessario approvare il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè di beni immobili ad enti, associazioni od altri organismi privati;

Dato atto che il Regolamento prevede che il sostegno finanziario relativo alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, viene assegnato dal Responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nel sopra citato regolamento;

Dato altresì atto che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributo;

Evidenziato che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento deve essere attestata dal Responsabile del Servizio nei singoli provvedimenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari e alla Persona, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 190/2012;
- il D. Lgs. n. 33/2013;

A seguito della votazione della presente proposta di delibera che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12, Consiglieri votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, astenuti n. 1 (Consigliere Franciosi), voti espressi nei modi di legge e proclamati dal Presidente del Consiglio.

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la concessione dei contributi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè di beni immobili ad enti, associazioni od altri organismi privati, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

DOPO DI CHE DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000, al fine di applicare le suddette disposizioni agli atti di concessione da disporsi entro la fine del corrente esercizio finanziario, con successiva separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, astenuti n. 1 (Franciosi), su n. 12 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti, voti resi ed accertati nei modi di legge il cui esito è stato proclamato dal Presidente del Consiglio.

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale all'indirizzo:
www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/

Comune di Abano Terme

REGOLAMENTO COMUNALE DEI PROCESSI PARTECIPATIVI, DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI BENEFICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E DEL TERZO SETTORE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/2023
In vigore dal __/__/2023**

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità**
- Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno**
- Art. 3 Definizioni**
- Art. 4 Soggetti beneficiari**
- Art. 5 Aree di intervento**

CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 6 Criteri generali per la concessione**
- Art. 7 Presentazione della domanda**
- Art. 8 Modalità di concessione di contributi in via ordinaria**
- Art. 9 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria**
- Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina**

CAPO III/ PROCESSI PARTECIPATIVI

- Art. 11 Convenzioni**
- Art. 12 Collaborazioni**
- Art. 13 Coprogrammazioni**
- Art. 14 Coprogettazioni**

CAPO IV - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 15 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria**
- Art. 16 Rendicontazione dei contributi**
- Art. 17 Liquidazione dei contributi economici**
- Art. 18 Ulteriori obblighi dei beneficiari**
- Art. 19 Mancata concessione e revoca dei benefici**
- Art. 20 Riduzione del contributo**

CAPO V - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

- Art. 21 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario**
- Art. 22 Trasparenza**
- Art. 23 Responsabile del Procedimento amministrativo**
- Art. 24 Controlli**
- Art. 25 Esclusioni**
- Art. 26 Norme finali e transitorie**
- Art. 27 Pubblicità del regolamento**
- Art. 28 Entrata in vigore**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ('Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi'), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere. Disciplina altresì i processi partecipativi che il Comune co-programma e co-progetta con gli Enti del Terzo Settore, a norma del D.lgs. n. 117 del 3.7.2017 (Codice del Terzo Settore).
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2

Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:

- a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
- b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa proposta.

Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio. Per la disciplina dei patrocini, si rimanda alle Linee Guida per la concessione di patrocini adottate con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 11/12/2017.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) contributi in via ordinaria:** somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
- b) contributi in via straordinaria:** somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
- c) altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria:** benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
- d) convenzione:** accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
- e) collaborazione:** modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- f) co-programmazione:** modalità di programmazione introdotta dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) che assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. I processi di co-programmazione possono avere quale obiettivo la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- g) co-progettazione:** forma di partenariato tra il Comune e i soggetti del terzo settore, introdotta dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), ispirata al principio di collaborazione e finalizzata alla definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il valore della co-progettazione si basa sui principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:

- associazioni e comitati;**
- enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017;**
- associazioni/società sportive senza fini di lucro;**
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;**
- istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;**

associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 6;

enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.

3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla città di Abano Terme e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

Art. 5

Aree di intervento

1. I benefici di cui al presente regolamento, sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano a livello cittadino, relativamente ai settori di attività d'interesse generale di cui all'art 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in via preferenziale nei seguenti settori di intervento:

a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri/frazioni, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;

b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili ed educazione all'affettività;

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale della città;

d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;

e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;

f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;

g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, alle attività di sorveglianza, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie e di informazione alla cittadinanza;

i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;

- j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- m) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Art. 6

Criteri generali per la concessione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri benefici economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
- b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa, riservando maggior apprezzamento all'iscrizione all'albo delle associazioni comunali;
- c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, turistico, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
- d) capacità dell'iniziativa di promuovere la cultura della socialità, della solidarietà con particolare attenzione alle iniziative che si rivolgono alle fasce più deboli della popolazione e alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace;
- e) quantità e qualità delle iniziative programmate;
- f) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
- h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
- j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- k) capacità di autofinanziamento;
- l) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;

m) criterio preferenziale per le Associazioni o l'iscrizione al registro comunale delle Associazioni.

2. La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 7

Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Abano Terme, in conformità a quanto indicato da apposito disciplinare e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.

2. La domanda va presentata, in modalità cartacea o informatizzata al Protocollo del Comune, che provvederà a trasmetterla al Settore di competenza per l'istruttoria.

Art. 8

Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria.

2. Dei contributi inferiori a 5.000 euro, cumulativamente riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5, dovrà essere sempre data notizia all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, per un termine non inferiore a quindici giorni.

3. Per i contributi superiori a 5.000 euro, cumulativamente riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5, viene pubblicato un avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, per un termine non inferiore a dieci giorni.

4. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:

a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui al precedente art. 5;

b) l'ammontare della somma a disposizione;

c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;

d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;

e) la natura e l'entità del contributo;

f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 6, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di

intervento;

g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.

5. Per tutti i contributi il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma 4 / qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia entro il termine di trenta giorni, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

6. I contributi sono concessi dal/dalla Dirigente del Settore competente, con propria determinazione, sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1 e 2.

7. La determinazione deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 6 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Art. 9

Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. Per specifiche iniziative come definite dall'art. 3, comma 1 lett. b), la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria. Per finalità di semplificazione si applicano anche ai contributi straordinari i limiti previsti dall'art. 8 commi 2 e 3 per i contributi ordinari.

2. Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta può comunque autorizzare contributi straordinari previa propria deliberazione, che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.

3. Il Settore competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente procede secondo le modalità previste all'art. 8, comma 5.

4. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

5. I contributi sono concessi dal/dalla Dirigente del Settore competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4.

Art. 10

Modalit  di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

- 1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, comma 1 lett. c).**
- 2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'Assessore competente, con quantificazione del corrispondente importo, nelle modalit  e secondo i criteri previsti nei precedenti articoli, in quanto compatibili.**
- 3. L'esonero parziale o totale da tariffe pu  essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale con quantificazione del corrispondente importo,**
- 4. L'utilizzo dei beni per le attivit  e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni,   gratuito.**
- 5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c),   disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno quindici giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui   richiesto. Il Settore competente provveder  successivamente a svolgere l'istruttoria.**
- 6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalit  indicate e descritte nel progetto presentato.**
- 7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualit  di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed   tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.**
- 8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c) di propriet  comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilit  derivante dal loro utilizzo.**
- 9. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non   di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.**
- 10. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.**
- 11. Rimangono ferme le disposizioni e le modalit  di concessione delle agevolazioni previste dal vigente regolamento per l'uso delle sale e dei locali comunali, come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2022 e modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2023.**

CAPO III

PROCESSI PARTECIPATIVI

Art. 11

Convenzioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, pu  approvare schemi di convenzioni ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui dar  esecuzione il/la competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, pu  stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico sia superiore alla soglia di affidamento diretto vigente per i servizi e forniture.

2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalit  di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attivit  del Comune;
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalit  della sua risoluzione;
- d) l'entit  del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
- f) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.

3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento.

4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 117/2017 possono essere stipulate per regolare la concessione in comodato di beni di propriet  del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attivit  istituzionali.

5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

Art. 12

Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicit , in ragione della specifica competenza del soggetto proponente e della rilevanza dell'iniziativa rispetto ai programmi e agli atti fondamentali dell'amministrazione comunale.

2. La successiva determinazione del/la Dirigente del Settore comunale competente, approva apposito disciplinare, che dettaglia i rapporti finanziari e di collaborazione, nonch  gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

3. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applica il capo IV del presente regolamento, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 14.

Art. 13

Coproprogrammazioni

1. Il Comune, all'interno del procedimento di definizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) o di altro specifico documento, valuta quali servizi e interventi intenda opportuno e vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017.

2. Gli Enti del terzo settore possono sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di servizi e interventi da inserire nei percorsi di co-programmazione prevedendo, tra le proprie finalità, l'individuazione di forme condivise e partecipative tese alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani o alla cogestione dei servizi pubblici.

3. Il percorso di co-programmazione si conclude con una relazione della/del dirigente competente, contenente i verbali e l'esito degli incontri.

Art. 14

Coprogettazioni

1. Il Comune, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi nell'ambito delle attività di interesse generale definite dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017.

2. Il Comune individua gli enti del terzo settore di cui avvalersi ai fini della co-progettazione, secondo le modalità individuate su apposito avviso pubblico, fatta salva la possibilità per il/la Dirigente del Settore competente di individuare discrezionalmente l'ente del terzo settore con le caratteristiche più idonee, con riferimento agli interventi di minor complessità.

3. Il Comune può attivare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:

a) mediante un avviso nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-progettazione e vengono indicati gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, i requisiti di partecipazione, la durata e le risorse del partenariato, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli enti del terzo settore;

b) mediante un avviso, finalizzato all'istituzione di un elenco generale di enti del terzo settore, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione, nelle forme previste dal presente Regolamento; il Comune può esperire un tentativo di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il/la Dirigente del Settore competente individua discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una

valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti.

4. Il procedimento di cui al comma 3 lettera a) pu prevedere la coprogettazione con tutti gli enti del terzo settore aventi i requisiti contemporaneamente, così come pu essere individuato un solo interlocutore con cui coprogettare.

5. Con determinazione, il/la Dirigente del Settore competente nomina i gruppi di progetto, composti da esperti del Comune e dagli enti del terzo settore selezionati. I gruppi definiscono l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della coprogettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati.

6. I progetti finali sono approvati dal/la Dirigente del Settore competente in conformità agli atti di indirizzo di cui al presente articolo. Il Comune pu sottoscrivere apposite convenzioni con i soggetti all'uso designati, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.

CAPO IV

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 15

Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, nei tempi e modi previsti dal presente regolamento.

2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il/la Dirigente del Settore competente pu concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non pu superare il 90% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo.

4. Il limite indicato nel comma precedente pu essere superato, pur restando entro il 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, nei seguenti casi:

a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, sportiva o turistica con provvedimento motivato della Giunta Comunale;

b) se previsto dalla convenzione di cui all'art. 11 o dall'accordo di collaborazione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 16

Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:

breve relazione dell'attività complessiva;

rendiconto consuntivo dell'esercizio;

b) per i contributi in via straordinaria per specifiche iniziative, convenzioni e accordi di collaborazione:

breve relazione dell'iniziativa;

rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;

idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.

2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale.

3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

4. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

Art. 17

Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del/della Dirigente del Settore competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 16, comma 1.

2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

Art. 18

Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

2. I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;**
- b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;**
- c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Abano Terme".**

3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 19

Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il/La Dirigente del Settore competente su indicazione del/della Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:

- a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 16, comma 4 del presente regolamento;**
- b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, convenzione e accordi di collaborazione, qualora:**

i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 16, comma 4 del presente regolamento;

l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 del presente regolamento e dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 12;

il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.

**c) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;**

non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;

vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.

3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.

4. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

5. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 20

Riduzione del contributo

1. Il/La Dirigente del Settore competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il/la Responsabile del Procedimento, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;

b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;

c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO V

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 21

Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii.

2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti nonchè la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii., dal 1 gennaio 2020.

3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 22 Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Comune di Abano Terme nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali;**
- b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;**
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;**
- d) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;**
- e) la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;**
- f) il link dell'iniziativa selezionata ed il curriculum del soggetto incaricato.**

2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 23 Responsabile del Procedimento amministrativo

1. Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii, ° il/la Dirigente del Settore competente o altro Responsabile delegato.

Art. 24 Controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/200, sia nel corso dell'iniziativa.

Art. 25 Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;**
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;**
- c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;**
- d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.**
- e) alle concessioni di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per il quale opera il vigente regolamento per l'uso delle sale e dei locali comunali, come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2022 e modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2023.**

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Art. 26 Norme finali e transitorie

- 1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purchè sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.**
- 2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione di ogni norma incompatibile con la precedente disciplina, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.**
- 3. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.**

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 27

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Abano Terme, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal __/__/2023.



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEI PROCESSI PARTECIPATIVI, DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI BENEFICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E DEL TERZO SETTORE

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

- in ordine alla regolarità tecnica;

PARERE FAVOREVOLE

Data, 24.11.2023

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA\SOCIA

Rossella MENIN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GIUSEPPE BIANCHIN

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
